Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ordinanza, Cassazione civile, sez. Prima, Campanile – Rel. Marulli, n. 16363 del 3 luglio 2017
www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -
Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso omissis/2015 proposto da:

TRAENTE

- ricorrenti –

contro

BANCA TRATTARIA

- controricorrente -

avverso la sentenza n. omissis/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell'impugnata sentenza sul rilievo che essa, accogliendo l'appello incidentale della BANCA, aveva riformato la decisione di condanna della medesima al risarcimento dei danni seguiti ad una segnalazione L. 15 dicembre 1990, n. 386, ex art. 9, sebbene fosse stata data comunicazione "mediante fax" del pagamento avvenuto tempestivamente.

2. Resiste al proposto ricorso parte intimata con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto riflettenti lo stesso tema di giudizio - è manifestamente infondato.

2. Di contro alla tesi ricorrente dell'equipollenza dei mezzi di prova, questa Corte ha infatti reiteratamente affermato il principio secondo cui "*in tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la norma della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8, comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 33, disciplinante la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno,* ***non ammette equipollenti*** *e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell'obbligazione cartolare,* ***esige la certezza della data del pagamento****. A garanzia di questa,*

ASSEGNO SENZA PROVVISTA: la prova del pagamento non ammette equipollenti ma esige la certezza della data del pagamento

pertanto, la prova del pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto" (Cass., Sez. 1^, 27 giugno 2011, n. 14740).

3. Dovendo perciò essere dichiarata l'infondatezza del ricorso, le spese seguono la soccombenza.

4. Ricorrono altresì i presupposti per il versamento previsto in caso di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

ASSEGNO SENZA PROVVISTA: la prova del pagamento non ammette equipollenti ma esige la certezza della data del pagamento

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376